FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

PROT. S-1692
DEL 18/07/2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 184 Anno Sportivo 2024-2025
Roma, 18 Luglio 2025

La Segreteria federale FIH comunica con riferimento al procedimento n° 2/FIH/2025, il provvedimento ex art. 133 del regolamento di Giustizia FIH e ai sensi dell'art. 48 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, per l'applicazione al tesserato Luca Bacchiega della sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione da ogni attività; al tesserato Marco Bergamini della sanzione di giorni 10 (dieci) di sospensione da ogni attività; al tesserato Nicola Guidorzi della sanzione di giorni 7 (sette) di sospensione da ogni attività.
Il presente provvedimento è esecutivo a far data dal giorno 18 Luglio p.v., ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia FIH 2017.

Il Segretario Generale
F.to Cinzia Profeta